



AGENS

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 26 gennaio 2022
Prot. n. 012/22/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Legge n. 234/2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” – Aspetti trasportistici

Facendo seguito alla circolare Agens n.4/2022, avente ad oggetto la [Legge n. 234/2021](#) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49, con la presente si intende ripercorrere le principali misure a carattere trasportistico.

- **Fondo per la strategia di mobilità sostenibile** (art. 1, comma 392). Come misura per la lotta al cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni, per l'attuazione della strategia europea “*Fit for 55*”, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), denominato “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile”, con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. È, invece, rimandata ad un decreto del MIMS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), la definizione dei criteri di riparto del Fondo e l’entità delle “risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro,

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto". Inoltre, con uno o più decreti del MIMS e del MEF verranno individuati - nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui sopra - gli interventi ammissibili a finanziamento, il soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, ecc.

- **Trasporto rapido di massa grandi aree urbane** (art. 1, comma 393). Per promuovere la sostenibilità della mobilità urbana anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, il comma 393 stanziava fondi per le attività di progettazione e acquisto o rinnovo del materiale rotabile. La disposizione in commento autorizza, infatti, la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 100 milioni di euro per l'anno 2024; 200 milioni di euro per l'anno 2025; 250 milioni di euro per l'anno 2026; 300 milioni di euro per l'anno 2027; 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del MIMS, di concerto con il MEF - da adottare entro il prossimo 28 febbraio - saranno definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, *“in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”*.

- **Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica** (art. 1, comma 394). Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità



(AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, e per l’inserimento nel Core Network della rete TEN-T, la norma autorizza, in favore di Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI), *“la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l’anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l’anno 2035”*. La norma precisa che le suindicate risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

- **Contratto di programma RFI** (art. 1, commi 395 – 396). Per il finanziamento del contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e RFI è autorizzata la spesa:
 - per la “parte investimenti 2022-2026”, di 20 milioni di euro per l’anno 2024, 230 milioni di euro per l’anno 2025, 300 milioni di euro per l’anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036;
 - per la “parte servizi 2022-2027” di 500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l’anno 2027.

- **Ponti e viadotti** (art. 1, commi 531 e 532). È prevista l’assegnazione a Province e Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Si tratta, infatti, di ulteriori risorse a favore dei suddetti enti nel limite complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026. Con un decreto del



MIMS, di concerto con il MEF, da adottare entro il 30 giugno 2023, verranno definite - previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti.

- **Incremento dotazione del Fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili** (art. 1, comma 564). Viene rideterminata la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 in relazione a quanto disposto dai commi 172-174 e 563 della legge in esame. Per tali ragioni il comma - intervenendo sul comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 - ridefinisce la dotazione annuale del Fondo in parola a partire dall'anno 2022, rispetto agli importi a legislazione vigente stabiliti dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 794, legge n. 178/2020), ricomprendendovi gli importi incrementali previsti tra l'altro dal comma 174 (trasporto dei disabili) della legge in esame. Il Fondo viene allora quantificato dall'articolo in esame in 6.855,5 milioni per l'anno 2022, in 6.980,5 milioni per l'anno 2023, in 7.306,5 milioni per l'anno 2024, in 7.401,5 per l'anno 2025, in 7.503,5 milioni per l'anno 2026, in 7.562,5 milioni per l'anno 2027, in 7.620,5 milioni per l'anno 2028, in 7.679,5 per l'anno 2029 e in 7.711,5 milioni a decorrere dall'anno 2030. Per maggiore completezza si aggiunge che il comma 174 dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. A tale fine, la norma prevede, altresì, l'assegnazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, 80 milioni di euro per l'anno



2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

- **Incremento dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU** (art. 1, comma 628). Come è noto, il comma 1037 della legge di bilancio per il 2021 (legge n.178/2020) ha istituito, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003), il Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU ed il comma 628 della legge in esame incrementa di 10 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 9,05 miliardi di euro per l'anno 2023 la dotazione di tale Fondo di rotazione prevedendo pertanto una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023.

- **Finanziamenti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti nella rete tradizionale** (art. 1, comma 649). In dettaglio, la norma incrementa di 1.450 mln euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 86 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). Si tratta del contributo in conto impianti previsto dalla suddetta legge finanziaria a favore di RFI a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria che trova riscontro nel cap.7122/MEF, nell'ambito del Programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del Trasporto".

- **Riqualificazione elettrica dei veicoli** (art. 1, commi 809 – 810). È prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) alla lettera *b-bis*). In particolare, la richiamata lettera *b-bis* ha previsto un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500,



oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 (termine che viene qui differito) un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219. I contributi in questione, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

- **Finanziamento del sistema ERTMS** (art. 1, comma 811). Attraverso precisazioni di carattere tecnico, la norma è volta a dare piena attuazione alla misura di finanziamento del sistema di segnalamento ferroviario ERTMS, in coerenza con gli stanziamenti finanziari previsti nel PNRR. In particolare, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), la norma sostituisce le parole «*sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS*» con le seguenti: «*sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/ SSC o ERTMS "B3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/ SSC*».
- **Finanziamento del Fondo salva-opere** (art. 1, comma 815). Come è noto il comma 1-bis dell'art. 47 del D.L. 34/2019 (come modificato dall'art. 15 del D.L. 101/2019) prevede il fondo in parola istituito nello stato di previsione del MIMS al fine di “*garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori*”. Tale fondo, che opera solo con riferimento agli appalti di opere pubbliche di competenza statale, è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori,



nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. In tale ambito il comma 815, introdotto durante l'esame al Senato, prevede un incremento di 1 milione di euro per l'anno 2022 della dotazione del Fondo salva-opere.

- **Sostegno al TPL di Venezia** (art. 1 comma 816). Prevede misure di sostegno al servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia. In particolare, è prevista un'autorizzazione di spesa nel limite di: 15 milioni di euro per il 2022; 19 milioni di euro per il 2023; 6 milioni di euro per il 2024. Tale contributo aggiuntivo viene previsto al fine *“di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acquatico nella città di Venezia, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica”*.

Inoltre, a beneficio delle imprese si segnala:

- **Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”** (art. 1, commi 47 e 48). Per assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, la norma integra l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione dei contributi riconosciuti in base alla misura agevolativa “Nuova Sabatini” (art. 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013) di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027. Inoltre, modificando la disciplina precedente, di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, la norma prevede che il contributo possa



essere erogato in più quote, e che in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, lo stesso possa essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

- **Proroga credito d'imposta beni strumentali** (art. 1, comma 44). La norma proroga la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, e segnatamente: per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro; per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", l'agevolazione è prorogata al 2025, mentre l'entità è ridotta per gli anni successivi al 2022.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
AREA STUDI E POLITICHE ECONOMICHE
EZIO CIVITAREALE